



COMUNE di FAENZA

REGOLAMENTO

Per l'istituzione ed il funzionamento della consulta delle cittadine e dei cittadini stranieri non comunitari ed apolidi residenti nel comune di Faenza e per l'istituzione e il funzionamento del forum comunale dell'immigrazione

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

. Art. 1

Oggetto del regolamento

Linee di indirizzo

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione, organizzazione e funzionamento della Consulta comunale delle cittadine e dei cittadini stranieri non comunitari, delle/degli apolidi residenti nel comune di Faenza, di seguito chiamata Consulta, e l'istituzione, la composizione del Forum comunale dell'immigrazione.

2. Oltre allo svolgimento dell'attività istituzionale disciplinata dal presente regolamento, la Consulta deve adoperarsi per favorire l'incontro e il dialogo tra stranieri e italiani e tra persone appartenenti a differenti culture, in particolare:

1. far conoscere alla cittadinanza le diverse culture presenti a Faenza;
2. promuovere il rispetto delle regole della convivenza pacifica e solidale, la conoscenza e il corretto esercizio dei diritti e dei doveri, con l'obiettivo di realizzare condizioni di parità e di pari opportunità tra cittadini faentini e stranieri;
3. promuovere azioni di gestione e di risoluzione dei conflitti che possono emergere nella convivenza quotidiana a causa delle diversità culturali;
4. creare un clima di fiducia nella comunità comunale favorendo l'integrazione multi-etnica e l'eliminazione dei pregiudizi razziali e xenofobi;
5. promuovere i diritti e le pari opportunità delle donne, favorendo la loro emancipazione sociale e la loro partecipazione alla vita pubblica;
6. promuovere il diritto alla libera aggregazione, favorendo la costituzione di associazioni di stranieri e miste e sostenendo quelle esistenti;
7. promuovere momenti di informazione, di incontro e di aggregazione tra gli stranieri e tra gli stranieri e gli italiani su argomenti di generale interesse;
8. raccogliere suggerimenti e proposte dei cittadini stranieri da trasmettere all'Amministrazione Comunale per trasformarli, ove possibile, in progetti e iniziative concrete.

Art. 2

Funzione istituzionale della Consulta

1. La Consulta è l'organo di rappresentanza tramite il quale le persone straniere non comunitarie, le/gli apolidi, residenti nel comune di Faenza, nell'interesse dell'intera Comunità dei cittadini di Faenza, partecipano all'attività dell'Amministrazione Comunale.

2. L'istituzione della Consulta si ispira alla Legge n. 203 dell'8 marzo 1994, con cui è stata ratificata la Convenzione del Consiglio d'Europa n. 144 del 5 febbraio 1992 sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale (Capitolo A su libertà di espressione, di riunione e di associazione, e capitolo B sugli organi consultivi volti a rappresentare i residenti stranieri a livello locale), e si richiama alla Legge Regionale n. 5 del 24 marzo 2004 "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati.

Art. 3

Competenze della Consulta

1. La Consulta esercita funzioni consultive e propositive rispetto all'attività dell'Amministrazione Comunale, rispetto agli interventi di integrazione delle persone straniere nel contesto sociale di appartenenza, rispetto all'esercizio dei diritti e dei doveri di cittadinanza da parte delle cittadine e dei cittadini stranieri con l'obiettivo di promuovere la loro attiva, responsabile partecipazione alla vita delle Istituzioni locali, delle organizzazioni e delle collettività come attori positivi e propositivi dello sviluppo civile, sociale, economico e culturale dell'intera comunità comunale.

2. La Consulta ha funzioni consultive istituzionali sugli atti, ad essa sottoposti, del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale concernenti le seguenti materie:

- Scuola

- Cultura
- Sanità
- Lavoro
- Politiche Sociali
- Casa
- Sicurezza
- Immigrazione e politiche di inclusione dei cittadini stranieri.

3. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 2 è riconosciuto alla Consulta limitatamente alle materie di competenza comunale e con riguardo ad atti ed azioni che abbiano diretto collegamento con le politiche di inclusione e di integrazione. Nel caso del coinvolgimento della Consulta su atti complessi e di natura polifunzionale, essa esercita le sue funzioni limitatamente alle parti che le competono.

4. La Consulta è obbligatoriamente sentita dal Consiglio e dalla Giunta Comunale sulle proposte di deliberazione che comunque interessino le problematiche dell'immigrazione.

5. La Consulta non può esercitare direttamente attività di erogazione di servizi pubblici.

Art. 4

I compiti della Consulta

1. La Consulta esercita le proprie funzioni e competenze mediante:

a) l'espressione di pareri su proposte che le vengono sottoposte di deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunali aventi come oggetto questioni che rientrino nelle materie ad essa attribuite dal presente Regolamento;

b) l'espressione di pareri, inoltre, sulle materie di competenza, richiesti da Organi e strutture funzionali del Comune;

c) la possibilità di proporre al Consiglio o alla Giunta comunali, nel rispetto delle forme previste dalla legge e dai regolamenti, l'adozione di atti o di interventi in materie coerenti con le proprie funzioni, compatibili con i programmi e le azioni dell'Amministrazione Comunale e che perseguano l'interesse generale.

2. I Dirigenti di Settore, d'intesa con l'Assessore di riferimento, agiscono affinché la Consulta eserciti la facoltà di espressione dei pareri. I pareri della Consulta, sugli atti consiliari, sono esaminati dalla commissione consiliare permanente competente per materia.

3. La Consulta deve rendere i pareri entro limiti di tempo rispettosi della programmazione dell'Organo competente a deliberare.

4. Le proposte di deliberazione, di cui al precedente comma 1 lett. c, ove ammissibili e corredate dei visti e delle attestazioni di legge, sono esaminate nel rispetto della programmazione dei lavori dell'Organo cui sono rivolte.

5. La Consulta svolge la sua attività nel rispetto del principio della leale e fattiva collaborazione all'attività comunale. L'Amministrazione Comunale - Organi e struttura funzionale - attua fattivamente il principio della valorizzazione dell'attività della Consulta.

6. Il Sindaco o l'Assessore delegato ai rapporti con la Consulta (di seguito Assessore delegato), con esito insindacabile e inappellabile, risolvono i casi di contestazione e di controversie sollevati dalla Consulta oppure dagli organi e dalle strutture organizzative dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO II

COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA CONSULTA

Capo I **Organizzazione interna**

Art. 5 **Organi e durata della Consulta**

1. La Consulta opera attraverso i seguenti organismi:
 - a) il Consiglio della Consulta
 - b) il Presidente della Consulta
 - c) l'Ufficio di Presidenza della Consulta.
2. I suddetti organismi restano in carica per la durata della legislatura amministrativa ed esercitano l'ordinaria attività fino alla data di proclamazione degli eletti in Consiglio Comunale. Lo scioglimento forzato del Consiglio della Consulta comporta l'immediata cessazione dell'attività di tutti gli organismi.
3. La partecipazione agli organismi della Consulta è gratuita.

Capo II **Il Consiglio della Consulta**

Art. 6 **Composizione e competenze**

1. Il Consiglio della Consulta è composto da un massimo di 40 membri espressi dalle associazioni che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale dei cittadini stranieri o o dei residenti stranieri con le modalità e secondo i criteri di cui all'art.18.
2. Il Consiglio è l'organismo titolare delle funzioni attribuite alla Consulta dal presente Regolamento, che le esercita direttamente o in forma delegata tramite il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.
3. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno, corrispondenti ad una riunione per semestre; è convocato con le modalità di cui al successivo art. 7.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
5. Il Consiglio, come strumenti di studio e di approfondimento delle materie di competenza, ma anche come forma di educazione alla partecipazione, all'impegno civile, alla condivisione delle responsabilità di fronte alla comunità, può nominare commissioni e gruppi di lavoro tematici, coordinati da un consigliere, chiamandovi a farne parte anche persone esterne alla Consulta. Tali commissioni o gruppi di lavoro tematici assistono sia il Consiglio, sia l'Ufficio di Presidenza.
6. Il Consiglio, rappresentando le istanze delle diverse componenti straniere presenti nella comunità faentina:
 - a) delibera nelle materie di competenza della Consulta ed esprime i pareri richiesti dagli Organi comunali, che può delegare all'Ufficio di Presidenza;
 - b) delibera gli indirizzi per l'esercizio dell'attività dell'Ufficio di Presidenza, cui può delegare in tutto o in parte i suoi poteri, e ne valuta la corretta attuazione;
 - c) elegge, tra i suoi membri, il Presidente e gli altri membri dell'Ufficio di Presidenza, tra cui il Vice Presidente e il Segretario;
 - d) nomina le commissioni tematiche che assistono il Consiglio e l'Ufficio di Presidenza;
 - e) può sempre avocare a sé ogni e qualsiasi decisione, nei limiti delle proprie competenze; in particolare è di sua esclusiva iniziativa il voto di sfiducia al Presidente, ai membri dell'Ufficio di Presidenza, ai componenti delle commissioni tematiche.
7. In caso di dimissioni, di decadenza o di decesso di uno o più membri del Consiglio, si procede alla loro sostituzione con le modalità stabilite dal successivo art. 18. Quando ciò non risulti possibile, il Consiglio si intende regolarmente costituito quando sia composto da almeno nove membri; diversamente il Consiglio deve ritenersi automaticamente sciolto.
8. Il Sindaco, sentito il Dirigente del competente Settore, con provvedimento motivato, nel caso in cui si rilevino insanabili situazioni che ne impediscano il normale funzionamento, può sciogliere il Consiglio,

dichiarando altresì contestualmente decaduti gli altri organismi della Consulta. In tal caso, e qualora non manchino meno di due anni alla data naturale di scadenza di mandato, le elezioni del nuovo Consiglio dovranno tenersi entro un anno dalla data di scioglimento. Il Sindaco nomina un comitato ristretto di 3 (tre) membri, che designano al loro interno il coordinatore-portavoce; detto comitato ristretto agisce con i poteri dei diversi organi della Consulta, fino alle elezioni del nuovo Consiglio della Consulta.

Art. 7

Funzionamento e organizzazione dei lavori

1. Il Consiglio della Consulta è convocato dal Presidente:
 1. di propria iniziativa;
 2. su richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio;
 3. su richiesta di 3 (tre) membri dell'Ufficio di Presidenza.
2. In casi straordinari e motivati, il Consiglio della Consulta può essere convocato per iniziativa del Sindaco.
3. La convocazione del Consiglio è redatta in forma scritta, con l'indicazione di ora e luogo della riunione e degli argomenti trattati; l'avviso di convocazione deve essere recapitato, anche attraverso la posta elettronica e il fax, almeno 5 (cinque) giorni prima della data di riunione.
4. La prima riunione è convocata entro 30 (trenta) giorni dalla nomina ai sensi dell' art. 18 del presente regolamento del Consiglio della Consulta a cura del Sindaco che ne assume la Presidenza fino alla elezione del Presidente.
5. Le sedute del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, tra cui il Presidente o il Vice Presidente.
6. Le deliberazioni del Consiglio sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto di sfiducia e la proposta al Consiglio Comunale di modifica del presente regolamento sono votati con la maggioranza qualificata dei voti favorevoli dei due terzi dei componenti del Consiglio.
7. Di norma il voto è espresso in forma palese, salvo nel caso in cui l'oggetto della votazione coinvolga persone, nel qual caso è obbligatorio il voto segreto.
8. Il Consiglio può invitare alle sue sedute amministratori comunali e circoscrizionali, dirigenti e funzionari comunali, rappresentanti di enti e organizzazioni, esperti esterni, tutti con solo diritto di parola.
9. Su invito o su richiesta, possono partecipare alle riunioni del Consiglio il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Comunale, Consiglieri comunali, il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori, i Presidenti dei Consigli Circoscrizionali con solo diritto di parola.
10. Il Segretario della Consulta o un consigliere, incaricato di volta in volta dal Presidente, registra sull'apposito libro dei verbali a fogli numerati, per ogni riunione, ordine del giorno, presenze e la sintesi delle decisioni assunte dal Consiglio. Le decisioni sono trasmesse dal Presidente al Sindaco, all'Assessore delegato ai rapporti con la Consulta, e al Presidente del Consiglio Comunale, quando trattasi di materie di competenza del Consiglio Comunale.
11. Il Consiglio, al termine di ogni anno di attività, approva la relazione predisposta dall'Ufficio di Presidenza, da inviare alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale sull'attività e sugli interventi svolti, avendo cura di fornire dati e informazioni atti a valutare il funzionamento della Consulta e dei suoi organismi e il grado di raggiungimento degli obiettivi. Alla relazione deve essere allegata la rendicontazione dell'utilizzo del fondo annuale, di cui al successivo art. 14.
12. Il Consiglio, al termine di ogni anno di attività, indice un incontro pubblico per presentare i risultati del lavoro degli organi della Consulta e per facilitare il confronto e l'interazione con i diversi ambiti organizzati della comunità faentina.

Capo III

Il Presidente della Consulta

Art. 8

Funzioni

1. Il Presidente del Consiglio della Consulta è il Presidente della Consulta e la rappresenta davanti agli Organi del Comune, ai Quartieri, agli Enti e organizzazioni pubblici e privati, alla Comunità Faentina.
2. In caso di assenza, indisponibilità o di impedimento temporaneo del Presidente, la Consulta è rappresentata dal Vice Presidente; nel caso in cui anche questi non sia disponibile, la Consulta è rappresentata dal Segretario, oppure da altro membro dell'Ufficio di Presidenza appositamente delegato

dal Presidente.

3. Il Presidente presiede e coordina i lavori del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza.

4. Il Presidente convoca il Consiglio e l'Ufficio di Presidenza, definendone gli ordini del giorno. La convocazione, con l'elenco degli argomenti da trattare, è effettuata mediante recapito diretto o postale, via fax o via e.mail; per motivi d'urgenza, la convocazione può essere effettuata a mezzo telefono.

Art. 9

Diritti e doveri del Presidente

1. E' dovere del Presidente rappresentare, in forma fedele e corretta, le posizioni del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza nelle occasioni e nelle situazioni in cui rende dichiarazioni sulle deliberazioni, sui pareri assunti da detti organismi. Quando le decisioni sono assunte a maggioranza, il Presidente deve espressamente dichiararlo ed esporre in sintesi la posizione della minoranza, quando questa abbia motivato il proprio dissenso.

2. Se invitato, il Presidente può partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale, delle commissioni consiliari, dei Consigli Circostrizionali, con solo diritto di parola. Quando il Presidente partecipa ai lavori del Consiglio Comunale, delle commissioni consiliari, dei consigli circostrizionali deve rispettare le regole comportamentali stabilite dai regolamenti e dagli usi di detti organi. In caso di impossibilità a partecipare del Presidente, la Consulta è rappresentata dal suo sostituto vicario, ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

3. Quando il Presidente, o il sostituto vicario, nella sua veste istituzionale, partecipa a manifestazioni e iniziative pubbliche, ha il diritto di dichiarare la propria qualifica e il dovere di affermare, in apertura del proprio intervento, la sua qualità di portavoce della Consulta; ha altresì il dovere di precisare che esprime sue personali valutazioni, quando esponga considerazioni non esaminate previamente dal Consiglio o dall'Ufficio di Presidenza.

4. Il Presidente è responsabile di fronte al Sindaco:

a) di rispettare e di far rispettare il presente regolamento

b) della regolare tenuta dei libri della Consulta

c) dei beni e delle risorse che l'Amministrazione Comunale mette a disposizione della Consulta per l'esercizio dei propri compiti istituzionali.

Art. 10

Elezione e decadenza del Presidente e del Vice Presidente

1. Entro 90 (novanta giorni) giorni a partire dalla prima seduta di insediamento, il Consiglio della Consulta elegge tra i suoi membri il Presidente, con i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio (almeno 8, otto, voti a favore).

2. Il Presidente e i membri dell'Ufficio di Presidenza devono essere scelti tra le persone che possiedono requisiti di ampia rappresentatività rispetto all'intera comunità straniera faentina, una buona conoscenza dei diversi aspetti della vita della comunità comunale, capacità di positive e costruttive relazioni con le istituzioni locali.

3. Fino alla elezione del Presidente, le sedute del Consiglio sono presiedute dal Sindaco o da Assessore o Dirigenti comunali, da lui espressamente delegato.

4. Nel caso in cui, entro 90 (novanta giorni) giorni dalla data di insediamento, il Presidente non sia stato eletto, la Consulta decade immediatamente e si procede di nuovo alla sua costituzione con le modalità di cui all'art. 18.

5. Il Presidente decade, oltre che per la naturale scadenza del mandato elettivo della Consulta, a seguito della sfiducia del Consiglio della Consulta votata da almeno i due terzi dei suoi componenti. L'avvenuta sfiducia è comunicata al Sindaco con lettera contenente le motivazioni della sfiducia deliberata, sottoscritta da almeno dieci membri del Consiglio. Il Sindaco, sulla base delle motivazioni della sfiducia, può dichiarare sciolta la Consulta oppure disporre che il competente Dirigente convochi il Consiglio in seduta straordinaria, ne assuma la presidenza, senza diritto di voto, per l'effettuazione dell'elezione del nuovo Presidente secondo le modalità stabilite nei commi 1 e 2 del presente articolo.

6. Le dimissioni del Presidente in corso di mandato, il suo decesso o la sua decadenza da consigliere e a seguito di mozione di sfiducia, comportano la decadenza dell'intero Ufficio di Presidenza e del Vice Presidente, e l'esigenza, una volta che sia stato eventualmente reintegrato il Consiglio mediante procedimento di sostituzione, di nuove elezioni del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, ai sensi del presente Regolamento.

Art. 11

Il Vice Presidente della Consulta

1. Il Vice Presidente svolge le funzioni vicarie del Presidente, che sostituisce in caso di sua assenza o temporaneo impedimento.
2. Il Vice Presidente deve appartenere ad altra cittadinanza rispetto a quella del Presidente eletto. E' eletto Vice Presidente il consigliere, di diversa cittadinanza rispetto al Presidente, che nella elezione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza abbia ottenuto il maggior numero di preferenze.

Capo IV

Art. 12

L'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza si compone di cinque membri, tra cui il Presidente e il Vice Presidente. Almeno 3 (tre) dei componenti dell'Ufficio di Presidenza devono appartenere a cittadinanze diverse. Ciascun genere deve essere rappresentato nell'Ufficio di Presidenza con una quota non inferiore ai 2/5 (due quinti, pari a almeno due componenti).
2. Dopo l'elezione del Presidente, il Consiglio, con apposita contestuale votazione, elegge i restanti quattro componenti dell'Ufficio di Presidenza, a maggioranza semplice.
3. Assume l'incarico di Segretario il secondo eletto per numero di preferenze. Il Segretario cura la registrazione sui libri dei verbali delle decisioni assunte dal Consiglio e dall'Ufficio di Presidenza. Di ogni seduta registra le presenze, le decisioni che illustra con una breve sintesi che dia spazio anche alle posizioni dissenzienti e che dia conto delle votazioni avvenute. Il Segretario inoltre vigila sul buon uso delle risorse strumentali ed economiche messe a disposizione della Consulta..
4. Il Presidente può assegnare specifiche deleghe, permanenti o temporanee, agli altri quattro componenti dell'Ufficio di Presidenza.
5. L'Ufficio di Presidenza ha i seguenti compiti:
 - a) dare esecuzione alle linee di indirizzo e al programma di attività deliberato dal Consiglio;
 - b) esprimere i pareri facoltativi richiesti dagli Organi dell'Amministrazione Comunale;
 - c) su delega del Consiglio, presentare all'Amministrazione Comunale (Sindaco, Consiglio Comunale, Giunta Comunale, Quartieri) proposte di deliberazioni e di interventi;
 - d) tenere relazioni per promuovere:
 - d1) progetti di rete con i Servizi Comunali che presidiano le aree di intervento afferenti alle problematiche dell'immigrazione, con le istituzioni scolastiche e sanitarie, con le associazioni degli stranieri, con la Consulta Faentina delle Associazioni di Volontariato, con associazioni, organizzazioni ed enti;
 - d2) progetti finalizzati alla conoscenza delle diversità culturali, all'impegno civile, all'educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, alla realizzazione delle pari opportunità uomo-donna, ad interventi di integrazione economica, sociale, culturale.
6. Il voto, quando necessario, è espresso in forma palese per alzata di mano; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Quando la decisione è votata a maggioranza, la posizione minoritaria può chiedere che sia verbalizzato il suo voto contrario e la relativa motivazione, che andrà riportata nelle comunicazioni scritte e verbali relative a quella decisione.
7. L'Ufficio di Presidenza può rimettere al Consiglio la decisione relativa ad un parere o ad altro fatto rilevante, per rispetto della collegialità della Consulta.
8. L'Ufficio di Presidenza può esercitare i suoi compiti con l'assistenza di commissioni tematiche permanenti composte da non più di tre persone (più il coordinatore consigliere). Le commissioni sono elette dal Consiglio; non possono farvi parte componenti dell'Ufficio di Presidenza. Il Presidente può invitare ai lavori dell'Ufficio di Presidenza la commissione competente per la materia trattata. L'Ufficio di Presidenza può invitare a partecipare ai suoi lavori chiunque ritenga possa apportare contributi di conoscenza tecnico-professionale e di esperienza, utili per l'esercizio delle proprie funzioni.

Capo V

Rapporti con la struttura funzionale del Comune, risorse economiche strumentali

Art. 13

Gestione delle relazioni con i servizi comunali

1. Le relazioni tra Consulta e Servizi Comunali, di norma, sono curate dal competente Servizio Anziani, Adulti e Disabili, e gestite direttamente dal Presidente della Consulta o dal suo sostituto vicario.
2. I Servizi comunali hanno l'obbligo di collaborare fattivamente con la Consulta, quando è richiesto il loro intervento attraverso il competente Servizio Anziani, Adulti e Disabili.
3. La Consulta mantiene relazioni permanenti di collaborazione e di scambio di informazioni con il Centro Servizi per Stranieri e con il Centro per le Famiglie.

Art. 14

Risorse strumentali e finanziarie

1. Su conforme direttiva della Giunta Comunale, il Dirigente competente provvede, per quanto possibile rispetto al carico di lavoro dei Servizi, a mettere a disposizione degli organismi della Consulta, risorse strumentali, di organico o convenzionate per svolgere attività di segreteria, di organizzazione di iniziative e di interventi debitamente programmati.
2. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione della Consulta propri locali per le attività previste nel presente Regolamento.

Titolo III

GLI ATTI DELLA CONSULTA

Art. 15

Natura giuridica dei pareri della Consulta

1. I pareri espressi dagli organismi della Consulta, hanno natura consultiva e non vincolante rispetto alle decisioni del competente Organo Comunale.
2. Quando l'Organo comunale non ritenga di recepire, o di recepire parzialmente il parere della Consulta, ne motiva sinteticamente le ragioni.

Art. 16

Esercizio dei pareri

1. I pareri di cui all'art.4 sono resi in forma scritta entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione dell'atto, salvo minor termine motivato da comprovate esigenze dei competenti Organi comunali. Decorso detti termini, il parere si intende rilasciato favorevolmente.
2. I pareri di cui all'art. 4, sono resi in forma scritta, entro il termine stabilito dall'Organo che li richiede. Salvo che per motivate ed eccezionali esigenze, detti termini non sono mai inferiori ai cinque giorni lavorativi.
3. Salvo quanto stabilito dal presente regolamento, l'esercizio delle funzioni della Consulta non può condizionare e appesantire il naturale svolgimento dell'attività comunale.

Art. 17

Esercizio di altri compiti

1. La Consulta, adottando una programmazione semestrale, può promuovere e gestire, anche mediante collaborazioni con la Consulta Faentina delle Associazioni di Volontariato, con associazioni di stranieri e di faentini, con soggetti pubblici e privati, iniziative pubbliche di natura culturale e ricreativa, aventi ad oggetto i temi dei migranti e dell'integrazione, eventualmente utilizzando il fondo economico di cui al precedente art. 14.
2. La Consulta può chiedere di far partecipare ad attività di formazione, organizzate in ambito comunale, propri membri e componenti delle commissioni tematiche, su materie costituzionali e sul funzionamento delle Autonomie Locali, sulla storia e sulle consuetudini del territorio faentino, ai fini di partecipare attivamente alla vita politica e amministrativa della città e per una migliore interazione con la popolazione faentina. L'Ufficio di Presidenza può chiedere al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale di estendere ai componenti del Consiglio della Consulta l'invito a partecipare a iniziative formative organizzate per i Dirigenti e per i Consiglieri Comunali.
3. Le spese per l'organizzazione delle attività e degli interventi di cui al presente articolo, sono espletate e assunte dal Dirigente competente, ai sensi dei vigenti regolamenti comunali.

Titolo IV

NOMINA DELLA CONSULTA

Art. 18

Composizione della Consulta

La Consulta è composta da rappresentanti stranieri nominati dalle varie associazioni, enti o altri organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati con finalità di carattere sociale, civile e culturale quale mezzo di aggregazione tra le comunità di cittadini stranieri immigrati, previa pubblicazione di avviso pubblico di selezione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Le suddette associazioni, gruppi informali o movimenti, operanti nel contesto dell'art. 5 comma 2, L. 8/3/1994, n. 203, devono essere regolarmente costituiti ed iscritti al Registro delle Associazioni del Comune di Faenza.

Con atto dirigenziale, assunto prima della nomina della Consulta che resterà in carica ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, verrà approvato l'elenco delle Associazioni, tenendo conto di quelle che sono composte prevalentemente da stranieri immigrati operanti e aventi sede nel territorio del Comune di Faenza, e delle Associazioni, che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale dei cittadini stranieri.

Art. 19

Requisiti dei candidati

1. Possono partecipare al Consiglio della Consulta i rappresentanti indicati per iscritto da ogni associazione che, alla data fissata per la nomina, abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età:

a) siano in possesso della cittadinanza di un paese straniero extracomunitario o status di apolide. Non è elettore chi sia in possesso anche della cittadinanza italiana o di altro stato comunitario. Nel caso di possesso di più cittadinanze straniere è considerata prevalente la cittadinanza registrata presso l'ufficio anagrafe;

b) risultino essere iscritti nell'anagrafe dei Comuni della zona sociale di Faenza (Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo) da almeno 2 anni;

c) siano in possesso di titolo di soggiorno valido o di ricevuta di rinnovo presentata entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del permesso;

d) non abbiano subito condanne penali per delitti rientranti nelle fattispecie previste dal combinato disposto degli artt. 10 del D. Lgs 31.12.2012 n. 235 e 3 e seguenti del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

2. Il mancato possesso o la perdita di uno dei requisiti previsti dal presente articolo comporta la decadenza dalla carica della Consulta. I membri decaduti sono sostituiti con nomina da parte dell'Associazione alla quale appartengono.

Art 20

Partecipazione al Consiglio nella carica di Consigliere

Il Consiglio è composto da un rappresentante per ogni Associazione/Ente od Organizzazione. Ai fini della partecipazione il legale rappresentante di ogni Associazione/Ente od Organizzazione dovrà indicare per iscritto il nominativo del referente individuato utilizzando apposito modulo a cui allegare il proprio documento di identità e/o il titolo di soggiorno in corso di validità.

Per essere ammessi al Consiglio le Associazioni di cittadini stranieri e quelle che operano a favore dell'integrazione dei cittadini stranieri devono inviare entro il termine previsto dall'avviso apposita istanza di ammissione e sottoscrivere formale impegno a rispettare il presente regolamento.

Art.21

Indicazione dell'apertura delle candidature per la partecipazione al nuovo Consiglio

Il comune emette apposito avviso pubblico che sarà diffuso sia sull'albo pretorio on-line ed attraverso altre forme di evidenza pubblica per l'apertura dei termini per la candidatura a partecipare al nuovo consiglio. Tale avviso resterà pubblico almeno 60 giorni.

Art. 22

Pubblicazione risultati

Entro 60 giorni dal termine previsto dall'avviso il Comune verifica le richieste pervenute dalle associazioni predisponendo l'atto di convalida della composizione del Consiglio. Delle richieste ricevute verrà redatta apposita graduatoria in ordine temporale di arrivo.

Art. 23

Norme transitorie e finali

La consulta può darsi un proprio regolamento interno, in attuazione del presente regolamento.
Fino all'adozione del regolamento interno, le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei consiglieri nominati.
Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Titolo V

FORUM COMUNALE DELL'IMMIGRAZIONE

Art. 24

Composizione del Forum

1. Il Forum comunale dell'immigrazione (di seguito per brevità Forum) è costituito dai soggetti del terzo settore, dagli organismi periferici dello Stato, dalla rappresentanza delle Aziende Unità Sanitarie Locali nonché dalla rappresentanza della Consulta dei Cittadini stranieri immigrati, disciplinata dal presente regolamento, così come previsto dall'art. 8, comma 2, della L.R. 5/2004. L'Amministrazione Comunale, in accordo con la Consulta Stranieri, individuerà i soggetti qui contemplati da invitare al FORUM con apposito provvedimento.

Art. 25

Ambito di attività e finalità del Forum

1. Il Forum tratta tutte le materie che interessano l'integrazione e l'inclusione socio-culturale dei cittadini stranieri immigrati, le relazioni tra mondi istituzionali, del lavoro, delle imprese e cittadini stranieri.
2. In particolare il Forum costituisce uno spazio per il dibattito e la formulazione delle opinioni, degli auspici e dei timori dei residenti stranieri sui temi della vita politica, sociale e culturale locale che li riguardano, comprese le attività e le responsabilità della collettività locale, e promuove lo sviluppo e il consolidamento di un'ottica interculturale nei servizi pubblici e privati.

Art. 26

Presidente del Forum

1. Il Forum è presieduto dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

Art. 27

Convocazione e riunioni del Forum

1. Il Forum si riunisce almeno una volta l'anno. E' convocato dal Presidente sulla base di un ordine del giorno stabilito dal Presidente stesso.
2. In riferimento agli argomenti inseriti dell'ordine del giorno, il presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Forum esperti nelle materie trattate.

Art. 28

Gruppi di lavoro

1. Il Forum può deliberare l'istituzione di gruppi di lavoro per la rilevazione dei bisogni, lo studio, l'analisi e l'articolazione di proposte di intervento in relazione alle condizioni sociali, culturali,

economiche della comunità faentina dei cittadini stranieri e alle politiche di integrazione.
2. Il Presidente del Forum nomina il coordinatore dei gruppi di lavoro.